

Levico Terme, 26 agosto 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale di Levico Terme
Dott. Crescenzo Latino
SEDE

Ordine del giorno n. 6/2019

Oggetto: Annullamento della [Delibera N° 181](#) del Commissario Straordinario in autotutela

- Visto la sentenza del [Tar Latina 24 agosto 2018, n. 457](#) :

Il Commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune **non è legittimato ad adottare varianti ai piani generali dell'ente, né ad operare altre scelte innovative di natura pianificatorio-territoriale**, giacché la modifica dell'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale **non può che essere espressione di una volontà politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria del Comune.**

Tale sentenza ha stabilito che **non spetta al Commissario straordinario**, nominato per qualsivoglia motivazione, l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali dell'Ente pubblico territoriale.

Infatti, pur essendo stato nominato in sostituzione degli Organi ordinari del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale) per il periodo temporale necessario fino alle nuove elezioni (art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), con i poteri di ordinaria e straordinaria gestione (giurisprudenza costante, vds. [Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004 n. 7749](#)), tuttavia il Commissario straordinario deve limitarsi alla "gestione ordinaria" del territorio, in quanto a lui *"non possono competere le scelte politiche dell'ente, le quali sono invece pertinenti agli organi ordinari d'indirizzo dell'ente locale (dovendo limitarsi il commissario facente funzioni, appunto, alla gestione amministrativa per il corretto funzionamento della macchina burocratica, agli atti necessari e al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa attraverso l'autotutela)"*.

La modifica dell'assetto di gestione del territorio – operata dallo strumento urbanistico generale (P.R.G., P.U.C., P.A.T.) – **dev'essere espressione della volontà politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria dell'Ente pubblico territoriale.**

- Visto le tipologie di autotutela nel diritto amministrativo e in particolare la **tutela decisoria** che non avrebbe bisogno di una disposizione legislativa ad hoc per poter essere esercitata, essa si fonda sull'articolo 97, primo comma, Cost., secondo cui la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento; ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990 – legge generale sul procedimento amministrativo – essa deve inoltre conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario.

L'autotutela amministrativa, pertanto, nella sua forma decisoria, assume una portata generale, a differenza di quella privata, proprio sulla base della considerazione del fatto che essa, quale manifestazione di attività amministrativa, attiva di II grado, è deputata al soddisfacimento dell'interesse pubblico. Per meglio dire, l'autotutela amministrativa decisoria – sia sotto la forma dell'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo che della revoca del provvedimento inopportuno – è uno strumento proprio dell'attività amministrativa, con il quale si interviene al fine di correggere la portata dell'azione amministrativa fino a quel momento posta in essere, onde consentirle il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, così come declinato dal principio di legalità (inteso in senso ampio). Pertanto, a differenza dei privati che perseguono interessi propri, la Pubblica Amministrazione esercita potestà pubbliche che devono poter essere rivalutate, dallo stesso soggetto detentore del potere, in via generale e senza il preventivo intervento del Giudice, salva la possibilità di un sindacato giurisdizionale anche sul corretto esercizio del potere di autotutela. L'esercizio di tale attività discrezionale, consiste nell'emanazione di una decisione amministrativa con cui la P.A. può riesaminare, annullare e rettificare (o anche solo sospendere) gli atti dalla stessa adottati, in virtù della legge n. 241/1990. Trattasi dunque, di uno strumento funzionale ad assicurare la validità dell'azione amministrativa nel pubblico interesse. In tale tipo di autotutela rientrano: 1) la revoca; 2) l'annullamento; 3) la sospensione del provvedimento amministrativo; 4) le figure sintomatiche del potere di autotutela.

- Visto l'istruttoria aperta (gestita dai dirigenti dott. Gardelli e Arch. Turella), a seguito di segnalazione al dott. Menapace dell'Uff. **UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza della** Provincia Autonoma di Trento, successiva alla delibera di Giunta Provinciale N° 1198, proposta dal Vicepresidente TONINA, con oggetto: Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - articolo 39 comma 2, lettera b) - COMUNE DI LEVICO TERME - variante al piano regolatore generale per opere pubbliche denominata "Variante ex – cinema nuovo Municipio" - APPROVAZIONE

SI CHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

l'annullamento in autotutela della delibera N° 181 del Commissario Straordinario con oggetto:

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME DENOMINATA "VARIANTE EX – CINEMA – NUOVO MUNICIPIO" PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) RELATIVO ALLE PP.EDD. 46/1, 46/5 E 46/6 C.C. LEVICO E LE PP.FF. 114 E 7675/1 (PARTE) C.C. LEVICO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CIVICO E CULTURALE. ADOZIONE DEFINITIVA.

ed inviare gli atti alla Provincia Autonoma di Trento.

Cordialità

Consigliere comunale
Cristian Libardi

